



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA,
STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI**

REGOLAMENTO N. 13/2017

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI LOCALI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI E PER IL LORO UTILIZZO

Articolo 1

Finalità

1.1. Il presente Regolamento definisce i criteri per l'assegnazione degli spazi e le modalità di accesso ai locali del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali.

Articolo 2

Assegnazione degli spazi

del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali

2.1. La destinazione dei locali e degli spazi assegnati dall'Università di Parma al Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali è definita dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, in base ai criteri contemplati nel presente Regolamento.

2.2. La destinazione dei locali si basa sul principio della migliore organizzazione delle attività di ricerca, didattiche e culturali, che abbiano sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali.

Articolo 3

Locali dedicati a studi

3.1. I Professori di ruolo, i Ricercatori e gli Assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento, i Professori a contratto che fanno parte del Dipartimento, per la durata del

rapporto, il Personale tecnico-amministrativo impiegato presso il Dipartimento, i Titolari di assegno di ricerca, i Borsisti e gli Studenti dei Corsi di dottorato, che fanno parte del Dipartimento o che svolgano stabilmente attività a favore del Dipartimento o il cui Tutore sia un Docente afferente al Dipartimento, devono avere a disposizione uno spazio idoneo allo svolgimento della propria attività didattica e di ricerca scientifica. Sulla porta, o a lato, dello spazio assegnato ai Professori, ai Ricercatori e agli Assistenti del ruolo ad esaurimento deve essere posta la targhetta identificativa o altro mezzo identificativo.

3.2. I locali adibiti a studi sono ad uso esclusivo dell'assegnatario o degli assegnatari e sono dotati di chiave di accesso a uso esclusivo del rispettivo beneficiario o dei rispettivi beneficiari.

3.3. Ai Professori di ruolo, ai Ricercatori, agli Assistenti del ruolo ad esaurimento, ai Professori a contratto che fanno parte del Dipartimento, per la durata del rapporto, ai Titolari di assegno di ricerca, per la durata del rapporto, sono assegnate anche le chiavi dei locali del Dipartimento necessarie per accedere, dall'esterno, ai propri studi.

3.4. Su autorizzazione del Direttore del Dipartimento, le chiavi di accesso ai locali agli stessi assegnati possono essere attribuite anche ai Borsisti e agli Studenti dei Corsi di dottorato, che fanno parte del Dipartimento o che svolgano stabilmente attività a favore del Dipartimento o il cui Tutore sia un Docente afferente al Dipartimento.

Articolo 4

Locali adibiti a uffici amministrativi

4.1. I locali adibiti a uffici amministrativi sono a uso esclusivo di ciascuna unità di Personale tecnico-amministrativo e sono dotati di chiave di accesso a uso esclusivo dei rispettivi beneficiari.

Articolo 5

Locali dedicati a laboratori

5.1. I laboratori sono dedicati a specifiche attività sperimentali o di applicazione pratica, definite nel rispetto della legislazione sulla sicurezza, e sono assegnati a una persona, o a più persone, di riferimento, che sono responsabili delle attività svolte e della relativa sicurezza.

Articolo 6

Docenti e Ricercatori in pensione o in aspettativa

6.1. I Professori di ruolo, i Ricercatori e gli Assistenti del ruolo ad esaurimento, entro i due mesi successivi alla data di cessazione dal ruolo, debbono rendere libero lo spazio loro assegnato e deve essere rimossa, dal relativo spazio, la targhetta identificativa o altro mezzo identificativo, a cura del Personale tecnico-amministrativo del Dipartimento.

6.2. Possono conservare lo spazio loro assegnato, e utilizzare la dotazione e le risorse strumentali del Dipartimento per l'esercizio di attività di ricerca scientifica e di studio, i Professori, già appartenenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali o alla cessata Facoltà di Giurisprudenza o al cessato Dipartimento di Giurisprudenza, che abbiano conseguito il titolo di Professore emerito.

6.3. I Professori a contratto, i Titolari di assegno di ricerca, i Borsisti e gli Studenti di Corsi di dottorato o che svolgano stabilmente attività a favore del Dipartimento o il cui Tutore sia un Docente afferente al Dipartimento, entro i due mesi successivi alla data di cessazione dal rapporto, debbono rendere libero lo spazio loro assegnato e deve essere rimossa, dal relativo spazio, la targhetta identificativa o altro mezzo identificativo, a cura del Personale tecnico-amministrativo del Dipartimento.

6.4. L'ospitalità da parte del Dipartimento, e l'assegnazione di uno spazio riservato, sono altresì possibili, su valutazione del Direttore del Dipartimento e su proposta del Coordinatore dell'Unità interessata, per i Professori, i Ricercatori, gli Assistenti del ruolo ad esaurimento e i Titolari di assegni di ricerca che svolgano, con continuità, attività di collaborazione alla didattica e comunque funzionali ai fini istituzionali del Dipartimento o dell'Ateneo e per il Personale che abbia attivato un rapporto formale con l'Ateneo, o con il Dipartimento, tramite contratti o convenzioni che prevedano l'ospitalità per un periodo di tempo definito.

6.5. In ogni caso, il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore o del Coordinatore dell'Unità interessata, può consentire l'uso e il godimento, per un periodo di tempo definito, dello spazio e delle strumentazioni idonee allo svolgimento dell'attività di ricerca in favore dei Professori, Ricercatori e Assistenti del ruolo ad esaurimento che, nonostante siano stati collocati a riposo, continuino a distinguersi per lo svolgimento di funzioni didattiche e scientifiche a vantaggio del Dipartimento.

Articolo 7

**Accesso al Dipartimento di Giurisprudenza,
Studi politici e internazionali**

7.1. L'accesso al Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali deve essere disciplinato cercando di offrire il massimo sostegno possibile alle attività didattiche e di ricerca svolte, nei limiti imposti dalla normativa in vigore sulla sicurezza e dalle risorse umane e finanziarie disponibili.

Articolo 8

Strutture del Dipartimento e orari

8.1. Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali ed è rivolto a tutti gli utenti che hanno diritto ad accedervi.

8.2. L'orario di apertura al pubblico dei locali e delle strutture del Dipartimento è stabilito dal Direttore, altresì su proposta di ciascuno dei Coordinatori delle Unità del Dipartimento, che hanno in utilizzazione le diverse strutture.

8.3. Al di fuori dell'orario di apertura, l'accesso può essere autorizzato dal Direttore del Dipartimento, su proposta di ciascuno dei Coordinatori delle Unità interessate all'utilizzazione dei locali, soltanto per esigenze legate all'attività di ricerca o, comunque, alla realizzazione di attività istituzionali del Dipartimento (a titolo di esempio: seminari, convegni, laboratori didattici, riunioni).

8.4. I Professori di ruolo, i Ricercatori, gli Assistenti del ruolo a esaurimento afferenti al Dipartimento, i Professori emeriti del Dipartimento o della cessata Facoltà di Giurisprudenza o del cessato Dipartimento di Giurisprudenza, i Professori a contratto, i Titolari di assegno di ricerca, i Borsisti e gli Studenti dei Corsi di dottorato, che fanno parte del Dipartimento o che svolgono stabilmente attività a favore del Dipartimento o il cui Tutore sia un Docente afferente al Dipartimento, hanno accesso ai locali del Dipartimento durante gli orari di apertura del plesso universitario, fatti salvi i casi di speciale autorizzazione concessa dal Direttore ai sensi del comma precedente.

8.5. Il Personale tecnico-amministrativo ha accesso ai locali del Dipartimento in base al proprio orario di servizio, definito secondo la normativa vigente in relazione allo svolgimento delle proprie mansioni lavorative.

8.6. I Cultori della materia, tali designati dal Consiglio di Dipartimento, possono accedere agli spazi e ai locali del Dipartimento durante gli orari di apertura del plesso universitario e possono disporre delle risorse materiali (a titolo di esempio: biblioteca, servizi informatici, banche dati) per le esigenze strettamente collegate al loro impegno.

8.7. Gli Studenti dei Corsi di studio istituiti presso il Dipartimento, gli Studenti *part-time* assegnati al Dipartimento e i Visitatori hanno accesso al Dipartimento soltanto durante gli orari di apertura al pubblico.

Articolo 9

Professori e Ricercatori ospiti

9.1. I Professori, i Ricercatori, gli Assistenti del ruolo ad esaurimento e gli Studiosi di altri Dipartimenti, Atenei, Istituzioni o Enti, ospiti del Dipartimento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattiche, hanno accesso al Dipartimento negli orari di apertura al pubblico. Agli stessi può essere assegnato dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore della Unità interessata, uno spazio, a tempo determinato, idoneo allo svolgimento della propria attività durante il soggiorno di studio e ricerca, nei limiti delle disponibilità del Dipartimento al momento dell'ospitalità.

Articolo 10

Copertura assicurativa

10.1. La copertura assicurativa dei soggetti che hanno accesso ai locali del Dipartimento è regolata dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, ed è garantita per mezzo delle forme di assicurazione obbligatoria previste per il Personale dipendente e strutturato o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite della competente Amministrazione e secondo le modalità da quest'ultima stabilite.

10.2. Tutti coloro i quali frequentino i locali e le strutture del Dipartimento e non rientrino nella disposizione di cui al precedente comma, hanno l'obbligo di munirsi di adeguata copertura assicurativa, contro gli infortuni e la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi, o direttamente o ai sensi del comma successivo.

10.3. Laddove un'adeguata copertura assicurativa non sia già attivata dall'Ateneo, il Direttore o, per suo conto, i Coordinatori delle Unità interessate, o, per i soggetti esterni, il Personale dipendente o strutturato che ne ha in cura l'ospitalità possono chiedere agli Uffici amministrativi dell'Ateneo l'attivazione dei procedimenti necessari alla stipula di appositi contratti di assicurazione per la adeguata copertura dei danni cagionati da questi ultimi a se stessi, ad altri o ai beni del Dipartimento, a spese dell'interessato.

Articolo 11

Entrata in vigore e pubblicità

11.1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 19 gennaio 2017.

11.2. Coloro, i quali abbiano l'obbligo di stipulare, al fine di accedere ai locali del Dipartimento, l'assicurazione di cui al precedente Art. 10, debbono provvedervi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento o entro dieci giorni dalla insorgenza della qualifica, che renda possibile, ai sensi del presente Regolamento, l'accesso ai locali del Dipartimento.

11.3. Al presente Regolamento è data pubblicità via Internet, sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali.